

OPPORTUNITA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO PER I DISABILI PSICHICI

di Valentina Amoruso

L'inserimento lavorativo dei disabili psichici rappresenta, nel quadro della più generale problematica occupazionale del nostro paese, un aspetto di particolare complessità e interesse. Il disabile psichico paga infatti lo scotto di essere, non solo portatore di un handicap, ma portatore di un handicap meno definibile, meno circoscrivibile all'interno di rigidi criteri, rispetto all'handicap fisico.

La figura del "malato di mente" è stata a lungo vissuta - diversamente da quel che accadeva per il disabile fisico - come una minaccia alla quiete pubblica ed all'ordine costituito tale da comportare il ricovero coatto in istituti di segregazione: luoghi di assistenza ma anche di punizioni e contenzione.

La legislazione volta a superare questo scoglio di diffidenza ed emarginazione si è affermata lentamente e in maniera frammentaria e, ad oggi, mostra imperdonabili lacune. Si pensi alla legge n. 68/99, cardine della disciplina sul collocamento mirato dei disabili¹, la quale prevede il collocamento mirato

¹ Con il termine *collocamento mirato* si fa riferimento a quel complesso di strumenti tecnici e di supporto che consentono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel mercato del lavoro: analisi del posto di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e risoluzione dei problemi connessi agli ambienti e ai rapporti interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

solo ed esclusivamente per i soggetti invalidi e non sempre l'utente psichiatrico è un soggetto invalido.

Non può tacersi, d'altro canto, il fatto che l'inserimento del portatore di handicap in fabbrica o in altre strutture generi un calo di produttività che il datore di lavoro non può e non deve fronteggiare senza ausili esterni.

Sarebbe dunque auspicabile l'applicazione di un congruo sistema di sgravi fiscali per le aziende, non in un'ottica di mero assistenzialismo, ma nella prospettiva del reinvestimento di un costo sociale già esistente.

Ampio è l'intervento, in questa direzione, della legislazione regionale: quasi tutte le Regioni prevedono incentivi e sovvenzioni per l'avvio di cooperative sociali, oltre a contributi per l'adeguamento dei posti di lavoro, per l'assistenza psicologica e tecnica nelle fasi di inserimento, per l'erogazione di borse lavoro.

Nel nostro territorio si snodano realtà diversificate: contesti più protetti (quali centri socio-educativi e laboratori protetti), si pongono obiettivi di produttività più limitati e perseguono finalità essenzialmente educative, mentre le cooperative sociali offrono un'opportunità di inserimento lavorativo più concreta e stimolante per il soggetto con handicap psichico. Tali cooperative (anche dette *integrate* o *cooperative di tipo B*), ai

sensi della legge n. 381/91, hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e mediante lo svolgimento di attività (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Tra le persone svantaggiate, cui la disciplina in questione fa riferimento, rilevano invalidi fisici, psichici (con handicap mentale medio-grave) o sensoriali, ex-degenti di istituti psichiatrici, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiari.

Vale la pena di precisare che, a livello europeo, la nozione di *disabile psichico* fa riferimento ai soggetti con una capacità intellettuale inferiore a 70 QI. In Italia, tale nozione si riferisce, invece, ai soggetti con una capacità intellettuale inferiore a 60-65 QI (soggetti, per alcuni aspetti, al di sotto dei 6-7 anni di età mentale). Nell'ambito europeo, dunque, si considera come bisognosa di interventi speciali e protetti una categoria assai più ampia della popolazione, comprendente soggetti che in Italia non sarebbero considerati con handicap mentale (e, del resto, nemmeno nella letteratura internazionale).

Perché si possa parlare di cooperativa integrata, i soggetti svantaggiati devono rappresentare almeno il 30% e non più del 50% del numero complessivo dei soci lavoratori della cooperativa stessa (art. 4).

Lo svolgimento dell'attività lavorativa, improntato a criteri di elasticità, viene adattato alle esigenze dei portatori di handicap attraverso la predisposizione di un sistema di rotazione nelle varie lavorazioni, la definizione dei ritmi di lavoro, la

creazione di un ambiente stimolante e attento.

I lavoratori normodotati presenti nelle cooperative integrate rivestono in genere due ruoli: alcuni (solitamente coloro che hanno promosso la cooperativa) assumono la funzione di *istruttori* in quanto seguono individualmente i soggetti con difficoltà e costituiscono altresì un punto di riferimento per tutti gli altri lavoratori; altri sono semplicemente lavoratori, anche se comunque devono possedere quei requisiti di sensibilità e di disponibilità indispensabili per poter operare in questi peculiari contesti.

Le cooperative sociali soddisfano dunque i bisogni di quei soggetti che, pur in grado di raggiungere un certo livello di produttività, non sono in grado di affrontare direttamente un corso professionale o un tirocinio in fabbrica per problematiche di natura prevalentemente relazionale: la cooperativa rappresenta allora un contesto più protetto all'interno del quale risulti facilitata la socializzazione e l'apprendimento dell'attività lavorativa.

La scommessa delle cooperative di tipo B è di essere imprese serie in grado di offrire prezzo adeguato e buona qualità del prodotto insieme ad un terzo fattore specializzante: la qualità sociale. Sono vere e proprie imprese in grado di integrare criteri di razionalità economica e criteri sociali, promuovendo un efficiente impiego delle risorse disponibili; sono imprese che non vogliono pietismo ma un rapporto dialettico e costruttivo con le istituzioni, con le associazioni degli utenti e con i servizi sanitari e sociali.

Per le cooperative di tipo B è prevista la possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici e godere dell'esenzione dai contributi per l'assicurazione obbligatoria

previdenziale ed assistenziale delle persone svantaggiate.

Le amministrazioni pubbliche locali possono intervenire anche impegnandosi nella procura di commissioni da affidare ai soci della cooperativa.

L'importanza di questa disciplina consiste nell'aver coinvolto, in una riflessione di più ampio respiro sul tema degli inserimenti lavorativi, enti pubblici e privato sociale, passando da una prevalente azione passiva di puro assistenzialismo ad una stimolazione diretta alla partecipazione dei soggetti deboli nel mercato del lavoro.

Una cooperativa integrata² deve essere, al contempo: *azienda* (luogo dove si lavora e si produce), *esperienza autogestita* (luogo dove si supera la dicotomia datore di lavoro-lavoratore in quanto quest'ultimo diventa gestore dell'attività lavorativa in cui è implicato), *esperienza formativa* (luogo dove si sviluppano processi di crescita e di maturazione).

La cooperativa integrata può anche essere agente di inserimento lavorativo in aziende esterne alla cooperazione: facendosi carico di una problematica della collettività, svolge una funzione sociale di cui devono tener conto non solo gli amministratori pubblici e le forze sociali ma anche il legislatore.

Occorre comprendere come il recupero personale e sociale di un soggetto portatore di un disturbo psichico sia l'esito di un percorso che culmina nell'inserimento lavorativo ma in esso non si esaurisce. Propedeutica ed essenziale è la *fase sanitaria*, volta a porre il soggetto con disturbo in uno stato di relativa tranquillità, riducendo

sensibilmente gli eventi acuti della patologia. Gli operatori che si occupano della *fase riabilitativa* individuano quindi il soggetto "stabilizzato" (che si trovi in una situazione di patologia non acuta e sia dotato delle competenze di base) ed il relativo bisogno di lavorare. Possono, a questo punto, svolgersi anche delle fasi preparatorie all'inserimento lavorativo: si pensi ai corsi di informatica che forniscono un primo approccio allo strumento, i rudimenti della materia, senza tuttavia qualificare il soggetto per il lavoro. Nella *fase dell'inserimento lavorativo* subentra invece, in via definitiva, l'elemento della qualifica e l'acquisizione delle competenze collaterali (puntualità, ordine, precisione).

La cooperativa di tipo B elabora dunque un progetto specifico, parte di un processo riabilitativo generale più ampio.

Qualora la fase riabilitativa esaurisse il proprio compito completamente, la fase dell'inserimento lavorativo rimarrebbe soltanto nella sua accezione di strumento di lavoro. Tuttavia soltanto di rado il disagio psichico abbandona definitivamente il soggetto con disturbo; pertanto, il contatto fra la fase riabilitativa e quella di inserimento lavorativo è costante e di reciproco monitoraggio.

Le cooperative di tipo B operano in campi diversificati: produzione artigianale, manutenzione del verde, rilegatoria, ricerca sociale; un cenno a parte merita il settore dell'agricoltura. Già all'interno dei manicomi era essenziale, dal punto di vista terapeutico, il lavoro fisico (in particolare quello agricolo) in quanto in grado di educare al valore della proprietà, alla divisione del lavoro e alla competitività, al punto che dal rendimento veniva dedotto il grado di

² C. BOLPIN, *Cooperazione, handicap, lavoro. Indagine sulle cooperative integrate del Veneto*, in *Caratteristiche qualificanti una cooperativa integrata*, Associazione naz. Opere Don Calabria, Verona, 1986.

miglioramento clinico. All'inverso erano previste punizioni severissime per i pazienti che avessero trasgredito alle norme.

L'azienda agricola non è mai mancata nella "città dei matti", in quanto comunque strumentale alla sua gestione economica e con una funzione più di intrattenimento degli ospiti e di sfruttamento che terapeutico-riabilitativa. Con la chiusura dei manicomi³ in Italia è nata l'*agricoltura sociale*: non assistenzialismo, ma capacità dell'impresa agricola di creare percorsi di inclusione sociale attraverso una vasta gamma di esperienze, quali attività in campo aperto, allevamento, coltivazioni, varietà dei lavori quasi mai ripetitivi. Ed ancora: ritmi di produzione non incalzanti, partecipazione di tutti al risultato finale, senso di responsabilità che matura quando ci si prende cura di organismi viventi⁴, contatto con l'ambiente naturale.

Tali potenzialità vengono recepite in particolare nella rete delle "fattorie sociali" (*social farms*), luoghi dove la terra è solido ponte tra disabilità e lavoro⁵.

Per molti anni, le Comunità Alloggio e i Centri Diurni hanno rappresentato l'alternativa alla segregazione negli istituti ed una risposta positiva all'emarginazione di tante persone che altrimenti non avrebbero avuto la possibilità di vivere spazi di socializzazione e di relazione profonda con gli altri. Il disagio mentale

rimaneva però pur sempre confinato nella dimensione della malattia.

Le cooperative sociali invece, insieme alle altre forme di inserimento lavorativo, costituiscono oggi per il disabile psichico un'opportunità di riscatto dalla condizione di soggetto sociale passivo. Il disabile trova nel lavoro una nuova dimensione, uno spazio in cui muoversi secondo i propri tempi, ma interagendo con gli altri; trova un'occasione di confronto con le proprie abilità e sviluppa quella capacità organizzativa e di autodeterminazione necessaria alla gestione dei rapporti interpersonali e del vivere quotidiano.

L'impegno in una specifica attività, la creazione di un oggetto con le proprie mani, la soddisfazione del prodotto finito, l'autonomia derivante dalla percezione di un'adeguata retribuzione fanno del disabile psichico un soggetto attivo: non oggetto di accettazione, ma protagonista della realtà economica e sociale del territorio. Le cooperative sociali rappresentano ad oggi il ponte ideale tra recupero e integrazione sociale del disabile, per quanto manchi un sistema organico di norme che trasformi singole oasi di successo in una realtà unitaria concretamente operante sul territorio.

Intrapresa tale strada, occorre proseguire intervenendo in maniera attenta per favorire l'attuazione concreta della normativa in tema di diritto al lavoro dei disabili, anche attraverso un'opera di profonda sensibilizzazione dei datori di lavoro.

Un paese evoluto deve favorire l'occupazione di tutti i cittadini, nella considerazione dei loro limiti fisici e psichici. Un paese evoluto non può trascurare le condizioni di disagio che lo permeano: deve prenderne coscienza e attivarsi per integrare quel disagio e

³ Legge Basaglia n. 180/78.

⁴ La Pet Therapy (cura attraverso il rapporto con gli animali, in particolare con i cuccioli) si è rivelata negli ultimi anni uno strumento particolarmente efficace nel trattamento di patologie psichiche di natura congenita e/o post-traumatica.

⁵ In Italia oggi le fattorie sociali sono tra 200 e 300, soprattutto in Toscana e Lazio.

valorizzarne le peculiarità al servizio dell'intera collettività.

Sebbene l'Italia, nella disciplina relativa cooperative sociali, abbia compiuto grandi passi in avanti rispetto al resto d'Europa (dove si predilige ancora un certo assistenzialismo nei confronti del disabile psichico), deve tuttavia colmare quelle lacune legislative che ostano alla piena realizzazione del disabile psichico come uomo e come cittadino...perché non resti lettera morta il coraggioso pensiero di Franco Basaglia, promotore dell'omonima legge e noto esponente della psichiatria del Novecento: *«Non esistono persone normali e non, ma donne e uomini con punti di forza e di debolezza ed è compito della società fare in modo che ciascuno possa sentirsi libero, nessuno sentirsi solo»*.